



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 07/04/2011

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA .

L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di aprile, solita sala delle adunanze, alle ore 19:00, in seduta ordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PORCEDDU LUIGI	P	GAI VINCENZA MARIA CRISTINA	P
MAMELI MASSIMILIANO	P	PALA FRANCESCO	P
BACHIS FABRIZIO	P	GRIECO MARIO	P
COCCO ARNALDO	P	PERESSON DANIELA	A
BANDU SANDRO	P	TRUDU LEOPOLDO	P
MARAMARCO CARLO	P	MELIS GIUSEPPE	P
TRUDU FRANCESCO	P		
GRUDINA ALBERTA	P		
PUSCEDDU ANGELO ANTONIO	P		
CADEDU MONICA	A		
BARTOLI STEFANO	A		

Totale Presenti: 14

Totali Assenti: 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco LUIGI PORCEDDU.

Assiste il Segretario Comunale MARIA RITA PISCHEDDA.

Risulta presente l'assessore esterno: BARBARA MANCA

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:

GIUSEPPE MELIS

ANGELO ANTONIO PUSCEDDU

VINCENZA MARIA CRISTINA GAI

Il Sindaco, dopo aver introdotto la proposta di deliberazione n. 14 del 29.3.2011 riguardante l'approvazione del Regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria, dà la parola al Presidente della 1° commissione consiliare permanente S.Bandu perché illustri all'assemblea le proposte emerse dai lavori della commissione riunitasi il 20.10.2010 e il 25.10.2010.

Il consigliere S.Bandu presenta n. 11 emendamenti formulati a seguito delle proposte della Commissione e di quelle del gruppo di maggioranza, successivamente riportati, che vengono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione.

Dopo approfondita discussione, con separate votazioni rese nei modi e forme di legge che ottengono il seguente risultato come accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Sindaco :

VOTAZIONE EMENDAMENTO N.1:

All'art. 47 secondo capoverso sostituire le parole "unicamente di persone, ovunque decedute, purchè residenti in vita nel Comune" con le parole: "di persone, ovunque decedute, anche non residenti nel Comune, purchè il richiedente sia residente nel Comune e sia un familiare del defunto entro il terzo grado di parentela" dopo le parole: "esistente nel cimitero." inserire le parole: "La concessione è rilasciata di diritto ai nati nel Comune di Decimomannu."

Presenti e votanti n. 12

Assenti n. 5 (Cadeddu M. - Bartoli S. - Peresson D. - Mamarco C. - Cocco A.)

Voti favorevoli UNANIMITÀ

L' emendamento è approvato.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N.2:

All'art. 47 terzo capoverso eliminare le parole da: "peraltro con riguardo ai colombari" a: "anni settantacinque."

Presenti e votanti n. 13

Assenti n. 4 (Cadeddu M. - Bartoli S. - Peresson D. - Mamarco C.)

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 2 (Trudu L. - Pala F.)

L' emendamento è approvato.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 3:

All'art. 49: cassare il primo periodo dell'ultimo capoverso: " Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata."

Presenti e votanti n. 13

Assenti n. 4 (Cadeddu M. - Bartoli S. - Peresson D. - Mamarco C.;)

Voti favorevoli n. 00

Voti contrari UNANIMITÀ

L' emendamento non è approvato.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 4:

All'art. 58 terzo capoverso sostituire le parole "alla commissione edilizia" con le parole "ad istruttoria tecnica"

Presenti e votanti n. 13

Assenti n. 4 (Cadeddu M. - Bartoli S. - Peresson D. - Mamarco C.)

Voti favorevoli UNANIMITÀ

L' emendamento è approvato.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 5:

All'art. 71 secondo capoverso dopo le parole: "anni cinquanta (rinnovabili)" inserire le parole: "Della scadenza della concessione sarà data notizia agli interessati con preavviso di almeno novanta giorni."

Presenti e votanti n. 13

Assenti n. 4 (Cadeddu M. - Bartoli S. - Peresson D. - Mamarco C.)

Voti favorevoli UNANIMITÀ

L' emendamento è approvato.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 6:

All'art. 71 penultimo capoverso dopo le parole: "all'atto di scadenza" inserire le parole: ", previa presentazione di apposita istanza da presentare al Settore Tecnico"

Presenti e votanti n. 12

Assenti n. 5 (Cadeddu M. - Bartoli S. - Peresson D. - Mamarco C. - Trudu L.)

Voti favorevoli UNANIMITA'

L' emendamento è approvato.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 7:

All'art. 72 primo capoverso eliminare le parole: "...mancato utilizzo del loculo e di successiva.."

Presenti e votanti n. 13

Assenti n. 4 (Cadeddu M. - Bartoli S. - Peresson D. - Mamarco C.)

Voti favorevoli n. 00

Voti contrari UNANIMITA'

L' emendamento non è approvato.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 8:

All'art. 73 primo capoverso dopo le parole;"affiancamento dei coniugi" inserire le parole:"e dei conviventi more uxorio appartenenti alla stessa famiglia anagrafica"

Presenti e votanti n. 13

Assenti n. 4 (Cadeddu M. - Bartoli S. - Peresson D. - Mamarco C.)

Voti favorevoli UNANIMITA'

L' emendamento è approvato.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 9:

All'art. 73 primo capoverso eliminare il punto 6: "La somma versata dal concessionario quale corrispettivo per la concessione del loculo (sia provvisorio che definitivo) all'atto della 1^a tumulazione, verrà trattenuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per:

- a) operazioni di tumulazione all'atto della 1^a sepoltura;
- b) operazioni di traslazione;
- c) operazioni di risanamento del loculo lasciato libero;
- d) acquisto di presidi e materiali vari relativi alle operazioni suddette."

Presenti e votanti n. 13

Assenti n. 4 (Cadeddu M. - Bartoli S. - Peresson D. - Mamarco C.)

Voti favorevoli n. 00

Voti contrari UNANIMITA'

L' emendamento non è approvato.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 10:

All'art. 73 prima dell'ultimo capoverso inserire il seguente capoverso: "Qualora il coniuge superstite abbia settantanni di età o handicap certificato, ha facoltà di chiedere la tumulazione del coniuge defunto nella prima o nella seconda fila della batteria.

Presenti e votanti n. 13

Assenti n. 4 (Cadeddu M. - Bartoli S. - Peresson D. - Mamarco C.)

Voti favorevoli n. 00

Voti contrari UNANIMITA'

L' emendamento non è approvato.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 11:

All'art. 112 secondo capoverso sostituire la data: "31.12.2009" con la data "31.12.2010".

Presenti e votanti n. 13

Assenti n. 4 (Cadeddu M. - Bartoli S. - Peresson D. - Mamarco C.)

Voti favorevoli UNANIMITA'

L' emendamento è approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale, ai sensi del D.P.R. 285 del 10/09/1990, intende dotarsi di un proprio Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria rispondente alle effettive ed attuali necessità, per poter regolamentare e meglio gestire tutti i servizi cimiteriali;

VISTO il Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, che si compone di n. 112 articoli;

RICHIAMATI:

- il D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803 "Ordinamento di Polizia Mortuaria";
- il D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria";
- la Circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993 n° 24 "Circolare esplicativa del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n° 285/90";

RITENUTO di dover approvare il testo definitivo del Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, così come modificato dagli emendamenti approvati;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal Sindaco:

Presenti n.13 L.Porceddu, M.Mameli, F.Bachis, A.Cocco, S. Bandu, F.Trudu, A.Gradina, A.A.Pusceddu, V.M.C.Gai, F.Pala, M.Grieco, L.Trudu, G.Melis;

Assenti n. 4 C.Maramarco, M.Cadeddu, S.Bartoli, D.Peresson

Voti favorevoli UNANIMITÀ'

DELIBERA

Per le motivazioni sopra riportate,

1. di approvare il "REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA"- così come modificato dagli emendamenti nn. 1,2,4,5,6,8,10 e 11 - composto da n. 112 articoli, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG. VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Decimomannu, 29/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.to Giovanni Tocco

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Luigi Porceddu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rita Pischedda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **06/05/2011** al **20/05/2011** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Maria Rita Pischedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/05/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rita Pischedda

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

Piazza Municipio n. 1 – 09033 Decimomannu (Ca)

Regolamento
Cimiteriale e di Polizia Mortuaria

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N._____ del_____

- TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 73 del Vigente Statuto Comunale, ha ad oggetto la disciplina del complesso delle funzioni e dei servizi afferenti in generale alla gestione dei decessi e delle principali problematiche amministrative, igienico-sanitarie, tecnico-edilizie e sociali connesse.

Le norme del presente Regolamento sono volte principalmente a garantire la tutela preventiva della salute pubblica, nonché ad assicurare un adeguato ed ordinato esercizio dei servizi funebri nel loro complesso (con particolare riferimento al trattamento delle salme, ai trasporti funebri, alla concessione di aree o manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri provati, alla cremazione delle salme).

I cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

Art. 2
Competenze e responsabilità

Il Sindaco sovrintende, in qualità di Ufficiale di governo e di Autorità Sanitaria Locale, all'esercizio delle funzioni comunali di cui al presente Regolamento; la gestione di tali funzioni è demandata dal Sindaco, secondo i rispettivi ambiti di competenza, al Responsabile del Settore Amministrativo – Servizi Demografici (per l'espletamento delle pratiche di natura amministrativa, quali ad esempio le denuncia di morte, il rilascio del permesso di seppellimento e l'autorizzazione al trasporto salma), al Responsabile delle materie di competenza del Settore Tecnico (con riguardo agli aspetti gestionali inerenti la manutenzione delle infrastrutture cimiteriali e con riguardo agli aspetti tecnico-edilizi ed alle pratiche edilizie per opere cimiteriali).

- TITOLO II -
DENUNCIA DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI ED IGienICO-SANITARI

Art. 3
Dichiarazione ed accertamento del decesso

1. La dichiarazione di morte deve essere rilasciata ai sensi degli artt. 72 e ss. Del D.P.R 03-11-2000 n. 396, dinnanzi all'ufficiale dello stato civile del luogo di decesso ai fini della formazione dell'atto di morte da parte di uno dei coniugi o da persona convivente con il deceduto o in mancanza da un loro delegato, o qualora la morte avvenga senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
2. L'avviso di morte, ovvero la dichiarazione di morte, deve essere redatta per iscritto in caso di decesso in ospedale, istituti di cura, ect., dal direttore della struttura presso la quale è avvenuto il decesso.
3. La dichiarazione e l'avviso di morte debbono intervenire entro 24 ore dal decesso.
4. Il decesso è accertato clinicamente e giuridicamente dal medico necroscopo o da altro delegato sanitario che deve eseguire la visita necroscopica non prima di 15 ore ed entro 30 ore dal decesso e compilare la scheda ISTAT ai fini della redazione da parte dell'ufficiale dello stato civile dell'atto di morte.

Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo all'Ufficiale dello stato civile, con le modalità sopra indicate.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 4

Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di stato civile deve darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 5

Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parte di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza nonché all'Autorità Sanitaria Locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

Visita del medico necroscopo

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico nominato dall'A.S.L. competente.

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'Ufficiale di Stato Civile, esegue gli accertamenti per accettare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 396/2000.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso salvo i casi previsti dal D.P.R. 285/90 agli artt. 8-9-10 e 11.

Art. 7

Casi di morte per malattia infettiva

Nel caso di morte per una delle malattie infettive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Sindaco deve darne informazione immediatamente all'A.S.L. competente per territorio.

Art. 8

Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 7.

Qualora ricorrono i casi previsti dall'art. 4, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 9

Nati morti

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 30 comma 2 e 5 del D.P.R. n. 396/2000, si osservano le disposizioni stabilite negli articoli 3, 4 e 6 del presente Regolamento.

Art. 10

Arti e feti

La sepoltura degli arti e dei feti è decennale.

Le fosse sono assegnate in ordine progressivo e sono soggette a rotazione.

La sepoltura degli arti e dei feti di età presunta gestazionale inferiore alle 20 settimane è subordinata all'espressa richiesta scritta di seppellimento da parte dei familiari, previo versamento dei diritti di trasporto ed inumazione nonché ai permessi di trasporto e di seppellimento rilasciati dall'A.S.L..

Art. 11

Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e/o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati all'Ufficiale di Stato Civile per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 3.

L'Ufficiale di Stato Civile provvede altresì alla comunicazione all'I.S.T.A.T. dei risultati dei riscontri diagnostici ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.P.R. n. 285/90.

Qualora la causa di morte risulti essere una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

- TITOLO III -

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 12

Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 13

Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 14

Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'A.S.L, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 15

Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di decessi per malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 16

Deposito di osservazione

La camera mortuaria del cimitero, in mancanza di apposito locale destinato a deposito di osservazione, potrà essere utilizzata anche a tale scopo, ai sensi di legge, ossia per ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:

- a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'A.S.L., in relazione agli elementi risultati dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185.

Durante il periodo di deposito in osservazione, le salme sono sorvegliate dal soggetto incaricato del servizio di custodia, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita; in mancanza del custode, il Sindaco nomina un sostituto che adempia a tali funzioni.

- TITOLO IV -

DEPOSITO DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 17

Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 18

Caratteristiche della cassa

Per l'inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole di spessore non inferiore a cm. 2, e rispondente per tutte le caratteristiche a quanto prescritto dagli artt. 74 e 75 del Regolamento approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24. Qualora la salma provenga da un altro Comune, con distanza superiore a 25 km., la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Sulla cassa sarà collocata una targa metallica con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e data di morte dello stesso.

Per le tumulazioni la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di legno esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.90 n. 285 e dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24.

Sulla cassa sarà collocata una targa metallica con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e data di morte dello stesso.

Per cremazione la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo, per trasporti interni al Comune di decesso.

- TITOLO V -
TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 19

Trasporto delle salme

Per "trasporto funebre" si intende qualsiasi trasporto di salme, di parti di cadaveri o di spoglie umane comunque eseguito sul territorio comunale, sia prima, sia durante, sia dopo le esequie funebri.

Tranne che nei casi espressamente previsti al successivo 3º comma, il servizio di trasporto funebre è esercitato, in regime di libera concorrenza, dalle imprese di pompe funebri che siano in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia.

Le imprese di pompe funebri abitualmente operanti sul territorio sono tenute a comunicare all'Ufficio Tecnico il nominativo di un Direttore Tecnico Responsabile che curerà i rapporti con l'amministrazione Comunale e che sarà responsabile delle operazioni relative al trasporto del cadavere e dovrà garantire che il personale addetto alla movimentazione del feretro sia in regola con i contratti di lavoro della competente categoria professionale.

Art. 20

Caratteristiche dei carri per il trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di un altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfectabile.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'A.S.L., che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 21

Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfectante.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'A.S.L., salvo che questa non le vietи, nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 22

Orari dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei carri funebri in transito.

Art. 23

Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune o all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25 e seguenti del D.P.R. 285/90.

Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo le 24 ore dal decesso, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 24

Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o ceremonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 25

Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato con decreto del Sindaco che, nel caso di trasporto fuori dal Comune, ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al relativo vettore.

Art. 26

Autorizzazione al trasporto in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva

In caso di decesso per accertata malattia infettiva-diffusiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto della salma prevista dall'art. 27 del presente Regolamento può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'articolo 18 eseguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del DPR 285/90.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco sopra richiamato.

Art. 27

Trasporto della salma per la cremazione e trasporto delle ceneri

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 25.

Art. 28

Trasporti di salme da o per Stati esteri

Per i trasporti di salme da o per uno Stato estero si osservano le norme previste dal capo IV del D.P.R. 285/90.

Art. 29

Decesso su nave ed aeromobili

Per i decessi avvenuti su navi o aeromobili si osservano le norme di cui all'art. 79 dei cui al D.P.R. n. 396/2000.

Art. 30

Trasporto di ossa e resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 25, 26, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20 e 24 del DPR 285/90.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco recante il nome e cognome del defunto; per le dimensioni e le caratteristiche della cassetta nonché per le modalità di chiusura delle stesse devono essere osservate le disposizioni di legge vigenti in materia. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

- **TITOLO VI -**

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 31

Autorizzazione alla sepoltura

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci può ricevere nel cimitero, per l'inumazione o la tumulazione, cadaveri, parti di esso od ossa umane, unicamente se accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 32

Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero o da chi ne fa le veci. Sugli stessi il custode dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del columbario in cui è stato posto il cadavere.

Art. 33

Ricevimento di salme e resti mortali

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

Art. 34

Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al custode del cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode, o chi ne fa le veci ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione al Sindaco per le pratiche richieste dal caso.

- **TITOLO VII -**

NORME INERENTI LE MODALITA' E LE CONCESSIONI DI SEPOLTURA

Art. 35

Tipologie di sepoltura

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella nuda terra, sono a tumulazione le sepolture in columbari, ossari o tombe individuali in muratura, cappelle o edicole.

I criteri costruttivi per i manufatti cimiteriali a sistema di tumulazione sono i seguenti:

- a) dimensionamento strutturale per carichi su solette non inferiori a 250 Kg/mq, con verifica a rischio sismico sia se la struttura è da realizzarsi in opera o con elementi prefabbricati;
- b) pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;

- c) misura di ingombro libero interno per tumulazioni dei feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza metri 2,25, di larghezza metri 0,75 e di altezza metri 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La misura di ingombro libero interno per la tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di metri 0,70, di larghezza metri 0,30 e di altezza 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali le misure non potranno essere inferiori a metri 0,30, metri 0,30 e metri 0,50. Nel caso di tumulazioni di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo mediante la collocazione di piastra in marmo o altro materiale (lapide) resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Sezione I - Sepolture a inumazione

Art. 36

Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dal capo XIV del DPR 285/90.

Art. 37

Forma e classe dei campi

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 38

Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto nonché della data di nascita e di morte.

Art. 39

Scavo della fossa

Ciascuna fossa di inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 40

Dimensioni e disposizione delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 41

Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, sulle tombe e sui campi comuni, si possono deporre fiori purché i rami non invadano le tombe vicine. Qualora ci fosse inadempienza il Responsabile del Settore Tecnico disporrà d'autorità il taglio.

Art. 42

Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 e dell'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 43

Concessioni cimiteriali

La concessione cimiteriale è rilasciata dal Responsabile Settore Tecnico, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale una delle salme o resti mortali indicate al precedente art. 34.

La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal DPR 285/90 e dal presente Regolamento oltreché da eventuali direttive stabilite dalla Giunta Comunale.

Le inumazioni vengono accordate previo versamento dei diritti di inumazione nonché ai permessi di trasporto e di seppellimento rilasciati dall'A.S.L..

La durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile). Se alla scadenza del periodo l'A.S.L. dovesse riscontrare l'incompleta mineralizzazione dei cadaveri, il Comune dovrà prolungare il turno di rotazione delle esumazioni per il periodo presumibilmente occorrente.

Art. 44

Revoca e decadenza della concessione

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate anzitutto (anche prima della scadenza), laddove ricorrono comprovate e superiori esigenze di pubblico interesse o per diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 45

Cessazione della concessione – effetti

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza al Settore Tecnico prima della scadenza stessa, di cui lo stesso ufficio darà preventiva comunicazione agli interessati con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Sezione II - Sepolture a tumulazione

Capo I - Disposizioni comuni

Art. 46

Sepoltura a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte concesse per una durata superiore al cinquantennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di un canone di concessione.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Detta concessione deve risultare da apposito contratto da sottoscriversi dal Responsabile Settore Tecnico e dal concessionario.

Art. 47

Concessioni Cimiteriali

Le sepolture a tumulazione sono subordinate al rilascio della concessione comunale per l'uso dell'area su cui costruire cappelle o tombe di famiglia oppure di altro manufatto destinato a custodire la salma o i resti mortali.

La concessione è rilasciata dal Responsabile Settore Tecnico, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale la salma o i resti mortali unicamente di persone, ovunque decedute, anche non residenti nel Comune, purché il richiedente sia residente nel Comune e sia un familiare del defunto entro il terzo grado di parentela, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.

La concessione è rilasciata di diritto ai nati nel Comune di Decimomannu.

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento per le cappelle, la concessione dei colombari e delle tombe a tumulazione è rilasciata soltanto in occasione del seppellimento della salma.

L'assegnazione in uso delle sepolture nei colombari avviene in ordine progressivo secondo lo schema indicato:

**7 8 9
6 5 4
1 2 3**

La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento.

**Art. 48
Tipi e durata delle concessioni**

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
- b) posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
- c) colombari. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
- d) nicchie ossario individuali e cellette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
- e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono le stesse previste per i colombari.

**Art. 49
Pagamento della concessione-cauzione**

Prima della stipula dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.

Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

Il canone di concessione è stabilito dal Responsabile Settore Tecnico sulla base delle tariffe vigenti.

**Art. 50
Doveri dei concessionari**

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e dai progetti se richiesti. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

E' fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al Comune le eventuali spese che lo stesso si trovasse a dover anticipare per il mantenimento del predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa.

Art. 51

Decorrenza della concessione – rinnovi

Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui all'art. 48.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione; detto rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo stesso.

Per le concessioni date a suo tempo in forma perpetua, ogni eventuale richiesta di modifica contrattuale relativamente anche ad un solo tumulo comporterà novazione del rapporto di concessione con conseguente estinzione del diritto alla perpetuità. La nuova durata della concessione sarà, per tutta la tomba, quella determinata in sede di stipula del nuovo contratto concessorio.

Art. 52

Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

E' inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistematiche a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima, nonché per abbandono.

Le opere realizzate sulle sepolture oggetto di concessioni scadute resteranno acquisite ad ogni effetto al patrimonio del Comune che potrà procedere a suo insindacabile giudizio alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o usarli per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Art. 53

Decadenza delle concessioni cimiteriali

Dalle concessioni previste dal presente Regolamento si intendono in ogni caso decaduti, anche prima della scadenza del termine contrattualmente previsto, i titolari di sepolture ad inumazione ed a tumulazione (comprese le cappelle di famiglia) in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, nonché in caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché infine in caso di abbandono.

Si considera "abbandono" lo stato di incuria della sepoltura a seguito di persistente omissione di manutenzione.

Il giudizio sullo stato delle sepolture è espresso dal Sindaco sentito il Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 54

Procedura per la dichiarazione di decadenza

Verificatisi i presupposti di cui al precedente art. 53, al concessionario o agli aventi diritto verrà notificata formale diffida ad eseguire i lavori necessari entro un termine perentorio non superiore a due mesi.

Decorso invano il termine indicato nella diffida, a meno che non ricorrano validi motivi per una proroga, verrà dichiarata la decadenza della concessione con formale atto del Responsabile Settore Tecnico, da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto.

Laddove il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, sarà apposto un avviso all'albo del cimitero per la durata di sei mesi.

Trascorso invano tale periodo, l'avviso verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di ulteriori 30 giorni, dopo di che la concessione si intenderà automaticamente decaduta, di diritto, ad ogni effetto.

Per le sepolture di qualsiasi genere che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultino abbandonate da almeno 5 anni, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.

La procedura indicata nel presente articolo non escluderà comunque l'adozione da parte del Comune di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari al fine di evitare danni alle sepolture circostanti e di scongiurare pericoli per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Art. 55

Conseguenze della decadenza

In conseguenza della intervenuta decadenza, il Comune provvederà alla esumazione e/o alla estumulazione delle salme, dei resti e delle ceneri che saranno destinati all'ossario comune del cimitero secondo la procedura di cui al successivo art. 88. Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale.

Tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune ed il concessionario o gli aventi diritto non potranno chiedere ed esigere alcun rimborso a qualsiasi titolo.

Capo II - Aree per cappelle ed edicole

Art. 56

Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree indicate in planimetria sotto la voce cappelle.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti, l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Al rapporto contrattuale di concessione si applicano le norme comuni di cui al precedente capo.

Art. 57

Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà rispettare i termini della concessione edilizia comunale.

Art. 58

Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta, prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli ad istruttoria tecnica.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile del Settore Tecnico su conforme parere dell'A.S.L..

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 59

Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori-cauzione

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza peraltro occupare altri posti limitrofi, né limitare i viali circostanti impedendo il passaggio delle persone.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 60

Diritti di sepolcro

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.

All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme aventi diritto, o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia.

Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati:

- 1) al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
- 2) ai figli del titolare (o dei titolari) ai loro coniugi ed ai loro discendenti;
- 3) ai genitori del titolare (o dei titolari);
- 4) ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi.

Art. 61

Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

Art. 62

Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 57, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà una somma pari al 10% del valore dell'assegnazione dell'area restituendo la rimanente somma.

Art. 63

Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art. 60.

Art. 64

Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente Regolamento, non escludendo la decadenza della concessione di cui al titolo VII del presente Regolamento.

Capo III – Tombe individuali

Art. 65

Norme per la concessione – rinvio

La concessione di spazi per tombe individuali costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, ed è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo VII - Sezione II - Capo I della presente Sezione.

La concessione ha la durata di anni 50 (cinquanta) rinnovabili.

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 57 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 66

Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura è vietata la sovrapposizione dei feretri.

E' comunque consentita la sovrapposizione di più salme (nel limite massimo di tre), a condizione che le salme stesse siano racchiuse in apposita nicchia separata.

Per la concessione della sovrapposizione secondo le modalità di cui al comma precedente, dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dall'apposito tariffario. E' ammesso il collocamento di cassettoni con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro il pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto dal concessionario o successore.

Art. 67

Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data di concessione. In mancanza l'Amministrazione Comunale disporrà la estumulazione della salma e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al suo successore verrà restituito il 70% del corrispettivo versato per la concessione.

Art. 68

Rinuncia

Uno o più titolari del diritto d'uso possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per se e per i propri discendenti diretti e/o eredi, al diritto alla sepoltura e/o al diritto d'uso della medesima che verrà registrata dal Comune e tenuta dall'Ufficio competente.

La rinuncia alla concessione della sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

La rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, in nessun caso costituisce motivazione per rimborsi dei periodi non goduti.

Capo IV – Columbari

Art. 69

Norme per la concessione

La concessione dei columbari è regolata dalle norme di cui al Titolo VII - Sezione II - Capo I, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

Art. 70

Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei columbari devono essere distinte, sulle quali può essere riportata un'epigrafe, affissa un fotografia, un portafiori ed una lampada purché eseguite in modo da garantire la permanenza nel tempo.

Art. 71

Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di anni cinquanta (rinnovabili).

Della scadenza della concessione sarà data notizia agli interessati con preavviso di almeno novanta giorni.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.

E' data facoltà agli eredi, in subordinazione alle disponibilità del Comune, di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto di scadenza, previa presentazione di apposita istanza da presentare al Settore Tecnico.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Art. 72

Norme in caso di mancato utilizzo dei loculi

In caso di mancato utilizzo del loculo e di successiva rinuncia dopo un anno dalla data della concessione, il loculo è ricondotto all'Amministrazione Comunale senza alcun indennizzo al concessionario.

Qualora la rinuncia avvenga prima di un anno dalla data di concessione, l'Amministrazione Comunale rimborserebbe il 50% della somma corrisposta all'atto della concessione stessa.

Capo V – Traslazioni

Art. 73

Traslazione di salme

Le richieste di traslazione di salme saranno accolte nel rispetto alle norme che seguono:

1. E' consentita la traslazione di salme solo per il trasferimento a tomba privata, ad altro cimitero o per affiancamento dei coniugi e dei conviventi more uxorio appartenenti alla stessa famiglia anagrafica o avvicinamento a parente deceduto, entro il 2° grado;
2. Le domande dovranno pervenire in carta legale, indirizzate al Responsabile Settore Tecnico indicando le generalità precise del defunto e la data del decesso.
3. La richiesta di traslazione dovrà essere inoltrata, tassativamente, da tutti gli aventi diritto sulla salma che dovranno rilasciare il proprio recapito e numero telefonico.
4. Le concessioni rilasciate per le salme traslate avranno durata unica cinquantennale, rinnovabile, decorrente dalla prima tumulazione.
5. L'apposizione di un'unica lastra per due loculi è consentita solo per l'affiancamento dei coniugi e riguarda loculi contigui in orizzontale privi di fascette di sostegno.
6. La somma versata dal concessionario quale corrispettivo per la concessione del loculo (sia provvisorio che definitivo) all'atto della 1^a tumulazione, verrà trattenuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per:
 - a) operazioni di tumulazione all'atto della 1^a sepoltura;
 - b) operazioni di traslazione;
 - c) operazioni di risanamento del loculo lasciato libero;
 - d) acquisto di presidi e materiali vari relativi alle operazioni suddette.

Non si eseguono traslazioni dal 1^o maggio al 30 settembre come dall'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

Capo VI - Ossari e cinerari

Art. 74

Ossario comune

Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 75

Cellette – ossario

Le cellette ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome e il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle cellette -ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni 50, salvo rinnovo, dalla data della stipulazione della convenzione.

Art. 76

Cellette – cinerarie

Le cellette - cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato. L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.

La concessione ha la durata di anni 50, salvo rinnovo, dalla data della stipula della concessione.

Art. 77

Fiori, piante e materiali ornamentali

Gli ornamenti floreali, non appena avvizziti, devono essere eliminati a cura di chi li ha depositati.

Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi possono rimanere all'interno del cimitero non più di tre giorni, dopo di che sono rimossi a cura del servizio di pulizia cimiteriale. I vasi di fiori e ornamenti in genere, possono essere collocati solo all'interno delle tombe di famiglia o sopra quelle private.

I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi di colombari se non sono adeguatamente ancorati ad esse, al fine di evitare eventuali danni alle cose o alle persone che si trovino nell'area sottostante; in caso di caduta il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone per l'incuria nella manutenzione delle sepolture.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i vasi di fiori e ornamenti in genere, posti nei luoghi comuni, per terra davanti alle tombe private, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo, dovranno essere rimossi da chi li ha depositati, in caso contrario saranno rimossi dal personale cimiteriale.

- TITOLO VIII -

CREMAZIONE

Art. 78

Autorizzazione alla cremazione

In base alla legge n. 130 del 30.03.2001 la cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza della disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo le disposizioni del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da istanza, in conto libero, rivolta al Comune nella quale si attesti che il defunto non aveva espresso parere contrario alla cremazione.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la certificazione di iscrizione all'associazione da parte del rappresentante legale o la presentazione di una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

La cremazione è un servizio a carico del richiedente.

Art. 79

Autorizzazione al trasporto della salma per la cremazione

Il trasporto di salme, resti mortali ed ossa umane dal territorio comunale al territorio di altro Comune ai fini della cremazione, così come il successivo trasporto delle ceneri dal luogo della cremazione al cimitero sono autorizzati dal Sindaco con unico contestuale decreto emesso ai sensi dell'art. 25. Nel caso di decesso avvenuto in altro Comune, ai fini del trasporto delle ceneri da detto Comune al cimitero del Comune di Decimomannu è sufficiente l'autorizzazione al trasporto rilasciata ai sensi di legge dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 80

Urna cineraria

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, devono essere raccolte in apposita urna cineraria, debitamente chiusa.

L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Per l'urna cineraria può essere data in concessione una celletta cineraria o collocata in ossario. Le ceneri possono essere collocate anche in una tomba di famiglia.

L'affidamento personale dell'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa dal defunto come previsto dalla L. n. 130/01 per essere collocata in colombari privati con destinazione stabile e garantita contro ogni profanazione ai sensi dell'art. 343 del T.U. leggi sanitarie n. 1265/34.

L'urna dovrà essere custodita in un luogo esattamente individuato e comunque in un manufatto chiudibile ma facilmente ispezionabile e non di libero accesso.

Art. 81

Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo quelle eventualmente indicate dal Coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

- TITOLO IX -
AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

Art. 82
Autopsia

Per sottoporre un cadavere ad autopsia si richiamano le norme dettate dall'art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 285/90.

Art. 83
Imbalzamazioni

Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadaveri si richiamano le norme di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR 285/90.

- TITOLO X -
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 84
Esumazioni

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione; le esumazioni ordinarie vengono disposte dal custode e saranno eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, previo ordine del Sindaco, in caso di necessità di trasferimento dei cadaveri in altre sepolture o in caso di cadaveri sottoposti a cremazione, o ancora su ordine dell'Autorità giudiziaria, per esigenze della giustizia.

Art. 85
Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 86
Salme esumate per ordine dell'Autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie presso l'ente ospedaliero all'uopo indicato dalla stessa Autorità Giudiziaria o, in mancanza, in quello più vicino, con la osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario e del custode o da chi ne fa le veci.

Art. 87
Divieto di apportare riduzioni alle salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 88

Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, a totale carico dei richiedenti, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora la predetta A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.

Art. 89

Raccolta delle ossa in ossario comune

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazioni o di estumulazioni, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatta domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario di cui all'art. 74. A tal fine il Settore Tecnico è tenuto a comunicare ai parenti del defunto, con congruo preavviso (non inferiore a giorni 30 giorni), la data prevista per l'esumazione ed estumulazione. Gli interessati sono tenuti a presentare la domanda di cui sopra, in carta libera, entro il termine perentorio di 10 giorni prima della data prevista per l'estumulazione/esumazione.

Art. 90

Personale che deve presenziare alle operazioni

Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere il coordinatore sanitario, il custode del cimitero o chi ne fa le veci e due testimoni.

Art. 91

Verbale delle operazioni

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione si deve redigere processo verbale da depositare presso il custode del cimitero o chi ne fa le veci.

Art. 92

Estumulazioni

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni o ad altro inferiore che venisse all'uopo fissato dal Ministero della Sanità ai sensi di legge.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

- TITOLO XI -

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Art. 93

Competenze

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa (autorizzazione alla sepoltura) il Responsabile cui afferisce il Servizio Demografico;
- b) per la parte amministrativa (concessione cimiteriale) il Responsabile cui afferisce il Settore Tecnico;
- c) per la parte sanitaria l'A.S.L., competente per territorio;
- d) per la parte tecnica, il Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 94
Custode del cimitero

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci dipende dal Settore Tecnico sia per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e dall'A.S.L. per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art. 95
Compiti del custode

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il DPR 285/90, nonché dal presente Regolamento Comunale.

Art. 96
Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode o chi ne fa le veci, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 9; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 97
Obblighi del custode seppellitore

Il custode del cimitero o chi ne fa le veci deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale dal successivo art. 98;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, un'assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) segnalare all'Ufficio Tecnico LL.PP. eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe,
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella ossario;
- 4) consegnare all'Ufficio Tecnico gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

- TITOLO XII -

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 98

Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 99

Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte, a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 100

Prescrizioni particolari

Sono vietati i lavori di costruzione o di restauro delle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Settore Tecnico.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro delle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 101

Norme per i visitatori

All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto e consono alla sacralità del luogo.

E' in ogni caso vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

- TITOLO XIII -

COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEI CIMITERI

DISPOSIZIONI GENERALI DI CARATTERE TECNICO E

URBANISTICO-EDILIZIO

Art. 102

Planimetria cimiteriale

Presso il Servizio Tecnico comunale LL.PP. deve essere conservata una planimetria in scala 1: 500 del cimitero comunale, estesa anche alle aree circostanti comprendenti le relative fasce di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata qualora siano creati nuovi cimiteri, soppresso quello esistente o qualora siano apportate allo stesso modifiche e/o ampliamenti.

Tale planimetria dovrà ricoprendere anche l'esatta ubicazione delle tumulazioni con l'indicazione anagrafica dei defunti e delle concessioni di cui al comma 3 dell'art. 47 del presente regolamento.

Art. 103

Approvazione progetti

La deliberazione di approvazione dei progetti di ampliamento del cimitero esistente e/o di creazione di eventuali nuovi cimiteri deve essere preceduta da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione delle eventuali falde idriche.

All'approvazione dei progetti si procede a norma anche delle leggi sanitarie.

Art. 104

Relazione tecnico-sanitaria

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

I progetti di ampliamento e/o creazione di nuovi cimiteri devono essere accompagnati dalla relazione socio-sanitaria di cui al Capo X del D.P.R. 285/90.

Art. 105

Caratteristiche del terreno e campi di inumazione

Per quanto concerne le caratteristiche del terreno ed i campi di inumazione si rinvia alle disposizioni di cui al Capo X del D.P.R. 285/90.

Art. 106

Norme igieniche

Il cimitero deve essere realizzato in conformità ai requisiti di legge di cui al Capo X del D.P.R. 285/90. In particolare deve essere provvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Art. 107

Deposito di osservazione

Il cimitero è dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria può essere utilizzata anche come deposito di osservazione ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 13 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del DPR 285/90.

- TITOLO XIV -

CONTRAVVENZIONI

Art. 108

Contravvenzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento che comportassero responsabilità di natura penale, civile, amministrativa, saranno perseguiti ai sensi di legge.

Art. 109

Accertamento delle contravvenzioni

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento previsto dalla Legge 689/81 (Modifiche al sistema penale) e s.m.i..

Art. 110

Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 285/90, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie n.1265/34 e successive modificazioni, nonché la L. n. 130 del 30.03.2001.

- TITOLO XV -

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 111

Entrata in vigore del Regolamento

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore ai sensi dell'art. 73 comma 2 dello Statuto decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.

Art. 112

Regime transitorio

Per le concessioni cimiteriali in atto valgono le condizioni contrattuali pattuite a suo tempo, salvo che intervenga novazione del rapporto contrattuale.

Le richieste relative al trasferimento di salme tumulate nei colombari e pervenute entro il 31 Dicembre 2010, potranno essere evase compatibilmente alla disponibilità degli stessi colombari.

Per le concessioni da stipularsi dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento valgono le norme e le disposizioni nello stesso contenute.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Competenze e responsabilità

TITOLO II DENUNCIA DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ED IGienICO-SANITARI

Art. 3 – Dichiarazione ed accertamento del decesso

Art. 4 – Denuncia di casi di morte all’Autorità Giudiziaria

Art. 5 – Rinvenimento di resti mortali

Art. 6 – Visita del medico necroscopo

Art. 7 – Casi di morte per malattia infettiva

Art. 8 – Rilascio dell’autorizzazione per la sepoltura

Art. 9 – Nati morti

Art. 10 – Arti e feti

Art. 11 – Riscontro diagnostico

TITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 12 – Periodo di osservazione normale

Art. 13 – Periodo di osservazione cautelativo

Art. 14 – Riduzione del periodo di osservazione

Art. 15 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Art. 16 – Deposito di osservazione

TITOLO IV DEPOSITO DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 17 – Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 18 – Caratteristiche della cassa

TITOLO V TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 19 – Trasporto delle salme

Art. 20 – Caratteristiche dei carri per il trasporto

Art. 21 – Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive

Art. 22 – Orari dei trasporti funebri

Art. 23 – Trasporto di salme in altro Comune

Art. 24 – Modalità per il trasporto fuori Comune

Art. 25 – Autorizzazione per i trasporti fuori Comune

Art. 26 – Autorizzazione al trasporto in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva

Art. 27 – Trasporto della salma per la cremazione e trasporto delle ceneri

Art. 28 – Trasporto di salme da o per Stati esteri

Art. 29 – Decesso su nave ed aeromobili

Art. 30 – Trasporto di ossa e resti mortali

TITOLO VI CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

*Art. 31 – Autorizzazione alla sepoltura
Art. 32 – Custodia dei documenti
Art. 33 – Ricevimento di salme e resti mortali
Art. 34 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali*

TITOLO VII

NORME INERENTI LE MODALITA' E LE CONCESSIONI DI SEPOLTURA

Art. 35 – Tipologie di sepoltura

Sezione I – Sepolture a inumazione

*Art. 36 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni
Art. 37 – Forma e classe dei campi
Art. 38 – Cippi indicativi
Art. 39 – Scavo della fossa
Art. 40 – Dimensioni e disposizione delle fosse per adulti
Art. 41 – Ornamento con fiori e piante
Art. 42 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione
Art. 43 – Concessioni cimiteriali
Art. 44 – Revoca e decadenza della concessione
Art. 45 – Cessazione della concessione – effetti*

Sezione II – Sepolture a tumulazione

Capo I – Disposizioni comuni

*Art. 46 – Sepoltura a tumulazione
Art. 47 – Concessioni Cimiteriali
Art. 48 – Tipi e durata delle concessioni
Art. 49 – Pagamento della concessione-cauzione
Art. 50 – Doveri dei concessionari
Art. 51 – Decorrenza della concessione-rinnovi
Art. 52 – Scadenza della concessione
Art. 53 – Decadenza delle concessioni cimiteriali
Art. 54 – Procedura per la dichiarazione di decadenza
Art. 55 – Conseguenze della decadenza*

Capo II – Aree per cappelle ed edicole

*Art. 56 – Concessione dell'area
Art. 57 – Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori
Art. 58 – Modalità per la presentazione dei progetti
Art. 59 – Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori-cauzione
Art. 60 – Diritti di sepolcro
Art. 61 – Ossari, cinerari, columbari
Art. 62 – Mancata utilizzazione dell'area
Art. 63 – Salme o resti provenienti da altri Comuni
Art. 64 – Manutenzione delle opere*

Capo III – Tombe individuali

Art. 65 – Norme per la concessione-rinvio

Art. 66 – Sovrapposizione di salme

Art. 67 – Termini per la costruzione del monumento

Art. 68 – Rinuncia

Capo IV – Columbari

Art. 69 – Norme per la concessione

Art. 70 – Lastre di chiusura ed ornamenti

Art. 71 – Diritto di sepoltura e durata della concessione

Art. 72 – Norme in caso di mancato utilizzo dei loculi

Capo V – Traslazioni

Art. 73 – Traslazione di salme

Capo VI – Ossari e cinerari

Art. 74 - Ossario comune

Art. 75 – Cellette – ossario

Art. 76 – Cellette – cinerarie

Art. 77 – Fiori, piante e materiali ornamentali

TITOLO VIII CREMAZIONE

Art. 78 – Autorizzazione alla cremazione

Art. 79 – Autorizzazione al trasporto della salma per la cremazione

Art. 80 – Urna cineraria

Art. 81 – Trasporto delle urne con le ceneri

TITOLO IX AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

Art. 82 – Autopsia

Art. 83 – Imbalsamazioni

TITOLO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 84 – Esumazioni

Art. 85 – Esumazioni straordinarie

Art. 86 – Salme esumate per ordine dell’Autorità giudiziaria

Art. 87 – Divieto di apportare riduzioni alle salme

Art. 88 – Trasferimento di feretri in altra sede

Art. 89 – Raccolta delle ossa in ossario comune

Art. 90 – Personale che deve presenziare alle operazioni

Art. 91 – Verbale delle operazioni

Art. 92 – Estumulazioni

TITOLO XI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Art. 93 – Competenze

Art. 94 – Custode del cimitero

Art. 95 – Compiti del custode

*Art. 96 – Tenuta dei documenti obbligatori
Art. 97 – Obblighi del custode seppellitore*

TITOLO XII

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

*Art. 98 – Orario di apertura del cimitero
Art. 99 – Divieto d'ingresso
Art. 100 – Prescrizione particolari
Art. 101 – Norme per i visitatori*

TITOLO XIII

COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DISPOSIZIONI GENERALI DI CARATTERE TECNICO E URBANISTICO – EDILIZIO

*Art. 102 – Planimetria cimiteriale
Art. 103 – approvazione progetti
Art. 104 – Relazione tecnico-sanitaria
Art. 105 – Caratteristiche del terreno e campi di inumazione
Art. 106 – Norme igieniche
Art. 107 – Deposito di osservazione*

TITOLO XIV

CONTRAVVENZIONI

*Art. 108 – Contravvenzioni
Art. 109 – Accertamento delle contravvenzioni
Art. 110 – Regolamento speciale di polizia mortuaria*

TITOLO XV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

*Art. 111 – Entrata in vigore del Regolamento
Art. 112 – Regime transitorio*